



COMUNICATO UFFICIALE N. 230 **Stagione Sportiva 2012/2013**

Si pubblica, in allegato, il Comunicato Ufficiale N. 4 della stagione sportiva 2012/2013 del collegio arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 APRILE 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Comunicato Ufficiale n. 4 stagione sportiva 2012/2013

Riunione del 6 aprile 2013

Si dà atto che il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, istituito dalla Presidenza Federale a norma dell'art. 4 comma 5 della Legge 91 del marzo 1981, di cui al Comunicato Ufficiale n. 8/A, pubblicato il 14 settembre 1981, riunitosi a Roma, presso la sede Federale , e così composto:

Presidente -

Avv. Tito Lucrezio MILELLA

Rappresentanti delle Società -

Avv. Antonio BARATTA
Dott. Cesare DOBICI
Dott. Mario ROSSINI
Avv. Guglielmo SCARLATO

Rappresentanti degli Allenatori -

Cav. Domenico CARRETTA
Sig. Sergio FINCATTI
Sig. Vittorio RUSSIANO
Sig. Mariano SILVELLO

Segretario -

Dott. Luigi NERI

ha assunto le seguenti decisioni:

| | | |
|----------------------|--|----------------------------------|
| 1) Recl.n. 140/89 | Salvatore BABUSCIA / AC SERRESE | ACCOLTO |
| 2) Recl.n. 62/90 | Carlo COTRONEO / SSD ALBALONGA | ACCOLTO |
| 3) Recl.n. 130/01 | Roberto BUSI / ROVIGO CALCIO srl | ACCOLTO |
| 4) Recl.n. 131/01 | Roberto BUSI / ROVIGO CALCIO srl | ACCOLTO |
| 5) Recl.n. 137bis/01 | Giovanni SCANU / SS TAVOLARA CALCIO srl | ACCOLTO |
| 6) Recl.n. 71bis/12 | Andrea PENSABENE / ACR MESSINA srl | CESS.MAT.CONTEN |
| 7) Recl.n. 72/12 | Francesco SBANO / ASD LUZZESE CALCIO | ACCOLTO . |
| 8) Recl.n. 94/12 | Angelo LOMBARDO / USD NOTO | RESPINTO |
| 9) Recl.n. 6/23 | Pasquale MINUTI / APD RIPATRANSONE UNITED | ACCOLTO |
| 10) Recl.n. 18/23 | Pasquale SUPPA / CASERTANA FC | CESS.MAT.CONTEN |
| 11) Recl.n. 29/23 | Riccardo PETRICCA / ACD ANITRELLA | ACCOLTO |
| 12) Recl.n. 30/23 | Stefano ODELLA / ASD PLODIO 1997 | ACCOLTO |
| 13) Recl.n. 31/23 | Antonio TORTI / ASD LUCO CANISTRO srl | ACCOLTO |
| 14) Recl.n. 32/23 | Luca PROVENZANO / POL. SAN LUCIDO | ACCOLTO |
| 15) Recl.n. 33/23 | Carmine PUGLIESE / US CASTROVILLARI CALCIO | ACCOLTO |
| 16) Recl.n. 34/23 | Roberto ZOLLO / ASD NUOVA CASSINO CALCIO | ACCOLTO |
| 17) Recl.n. 36/23 | Giorgio CORADDU / US DOLIANOVA CALCIO | PARZ.ACCOLTO |
| 18) Recl.n. 38/23 | Augusto CUMALI / ASD ALFONSINE FC 1921 | PARZ.ACCOLTO |
| 19) Recl.n. 39/23 | Fabio ZOCCOLI / ACR MESSINA | PARZ.ACCOLTO |
| 20) Recl.n. 40/23 | Gaetano LA VERSA / ACR MESSINA | CESS.MAT.CONTEN. |
| 21) Recl.n. 41/23 | Marco CIANNAVEI / ASD MOSCUFO | PARZ. ACCOLTO |
| 22) Recl.n. 42/23 | Marco MARZARI / ASC PASSEIER | ACCOLTO |
| 23) Recl.n. 43/23 | Giuliano MELOSI / SSD PRO SESTO srl | PARZ.ACCOLTO |
| 24) Recl.n. 44/23 | Giovanni PALOMBA / USD 1913 SEREGNO CALCIO | ACCOLTO |
| 25) Recl.n. 45/23 | Amedeo SAVONI / ASD PUGLIA SPORT ALTAMURA | PARZ.ACCOLTO |
| 26) Recl.n. 46/23 | Natale SERAFINO / USD NICOSIA | ACCOLTO |
| 27) Recl.n. 47/23 | Mauro VIVIANI / VIGEVANO CALCIO srl | Accolto+Rinvio a Procuraxsocietà |
| 28) Recl.n. 48/23 | Gaetano Ales. SETTINERI/ASD LEONZIO 1909 | Parz.Accolto+Rinvio a Procura |

Roma,6 aprile 2013

IL PRESIDENTE
(avv. Tito Lucrezio MILELLA)

VERTENZA:all. Salvatore BABUSCIA / A.C. SERRESE

(140/89)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA

Con ricorso del 27/05/2009 l'allenatore dilettante Salvatore BABUSCIA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto da parte della A.C. SERRESE il pagamento di €. 7.000,00, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, a saldo della somma pattuita in contratto.

Il ricorrente ha allegato al ricorso copia della scrittura privata del 18/09/2008, sottoscritta con il legale rappresentante della A.C. Serrese, il quale si era impegnato a corrispondergli un compenso annuo di €. 8.000,00, da pagarsi in quattro rate di € 2.000,00 cadauna alle scadenze del 30/11/2008; 30/01/2009; 30/04/2009 e 30/05/2009 per lo svolgimento dell'attività di allenatore della 1^a squadra, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. - F.I.G.C.-

Il Comitato Regionale Calabria della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha inviato, a mezzo fax, copia dell'accordo economico, sottoscritto tra il ricorrente Babuscia Salvatore e il legale rappresentante della A.C. Serrese, recante il timbro del Comitato Regionale Calabria e la data di deposito, avvenuto il 22/09/2008, sul quale, in corrispondenza della scritta "premio di tesseramento annuale" è riportato la scritta a penna "A TITOLO GRATUITO" ed analogo scritta è stata riportata nello spazio riservato alle scadenze dei ratei.

In data 9/12/2009, questo Collegio Arbitrale, in considerazione di quanto sopra esposto, ritenne opportuno di trasmettere alla Procura Federale della F.I.G.C. tutti gli atti in originale riguardante la vertenza Babuscia Salvatore/A.C. Serrese in presenza di due contratti sottoscritti dalle parti, in contrasto tra loro, uno a titolo oneroso e l'altro a titolo gratuito.

In data 29/05/2012, la Segreteria di questo Collegio ha richiesto alla Procura Federale della F.I.G.C. notizie inerenti la pratica Babuscia /A.C. Serrese onde consentire al Collegio di deliberare in ordine alla vertenza proposta.

La Segreteria della Procura Federale della F.I.G.C., con nota dell'11/06/2012, ha trasmesso gli accertamenti esperiti circa la vertenza Babuscia /A.C. Serrese, da cui si evince che:

con raccomandata a/r del 4/05/2010, il Vice Procuratore della F.I.G.C. ha comunicato l'esito delle indagini e le conclusioni a cui è giunto ai seguenti indirizzi: Commissione Disciplinare Territoriale, A.C. Serrese, sig. Albano Salvatore, Presidente della F.I.G.C., Direttore Generale della F.I.G.C., Segretario della F.I.G.C., Comitato Regionale Calabria, Lega Nazionale Dilettanti e al Comitato Regionale Calabria.

Gli accertamenti svolti dal Procura Federale della F.I.G.C. hanno evidenziato che il contratto sottoscritto tra l'allenatore Babuscia Salvatore e A.C. Serrese, depositato presso il Comitato Regionale Calabria, presenta delle evidenti alterazioni e che sotto la scritta "a titolo gratuito" sono chiaramente leggibili gli estremi di un contratto a titolo oneroso, i cui termini sono perfettamente sovrapponibili alla copia in possesso dal Babuscia Salvatore, ancora, che non appaiono credibili e convincenti le dichiarazioni del sig. Albano Salvatore circa l'impossibilità di reperire un nuovo modulo da utilizzare per il presunto accordo di tipo diverso da quello a titolo oneroso, in considerazione che l'allenatore Babuscia Salvatore era in possesso dell'accordo in originale esibito al Collegio Arbitrale che non presentava cancellature.

Alla luce di quanto sopra la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito alla Commissione Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria della L.N.D.-F.I.G.C.

- 1- il sig. Albano Salvatore, Presidente della Società A.C. Serrese, "per violazione di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 8 comma 1 del C.G.S., in qualità di Presidente della A.C. Serrese, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, fatto uso, tentando di farne valere la legittimità ed efficaci, di un accordo economico, evidentemente alterato con l'apposizione della dicitura "a titolo gratuito" oneroso, con l'allenatore Babuscia Salvatore, per la stagione sportiva 2008/2009";
- 2- La Società A.C. Serrese, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., delle violazioni ascritte al suo Presidente, sig. Albano Salvatore.

Il Collegio Arbitrale sulla base delle indagini svolte dalla Procura Federale della F.I.G.C., decide di accogliere il ricorso prodotto dall'allenatore Babuscia Salvatore.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla A.C. Serrese di corrispondere all'allenatore Babuscia Salvatore la somma di € 7.000,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2008/2009, oltre ad € 550,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.550,00.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.

VERTENZA:all. Carlo COTRONEO / A.S.D. ALBALONGA

(62/90)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

Con ricorso del 26/10/2009, l'allenatore di Base Carlo Cotroneo, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. Albalonga, il pagamento della somma di €. 4.500,00, a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2008/2009, oltre agli interessi di mora e la rivalutazione monetaria della somma stessa.

Il ricorrente al ricorso ha allegato copia di accordo tipo sottoscritto con il legale rappresentante della A.S.D. Albalonga, in data 8/09/2008, con il quale lo stesso si era impegnato a corrispondergli un compenso annuo di €. 7.000,00, da pagarsi in dieci rate di € 700,00, cadauna aventi tutte scadenze al 5 di ogni mese, a partire da settembre 2008 e fino a giugno 2009, per lo svolgimento dell'attività di allenatore della 1^a squadra, partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lazio della L.N.D. - F.I.G.C.-

Il ricorrente ha allegato, altresì, copia di richiesta di tesseramento da tecnico per la stagione sportiva 2008/2009, datato 8/09/2008 e copia di assegno della Banca Popolare di Milano, avente il numero 50328517/08, emesso il 15/09/2008, per € 2.000,00, intestato al ricorrente e riportante la scritta "A.S.D. Albalonga", con firma illeggibile.

L'accordo economico, sottoscritto dalle parti, è stato depositato presso il Comitato Regionale Lazio della L.N.D., in data 12/09/2008.

La società convenuta, regolarmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 14/12/2009, ha contro dedotto sostenendo di aver corrisposto al ricorrente l'intero importo pattuito, pari ad € 7.000,00, parte con assegni e parte in contanti, nonostante l'interruzione del rapporto, a dimostrazione di ciò ha allegato numero tre ricevute per € 2.000,00 cadauna, su carta intestata della società, riportante il nome e cognome del ricorrente e la data di settembre 2008, ottobre 2008 e novembre 2008, con la scritta "quale acconto rimborso spese relativo alla stagione agonistica 2008/2009", riportante una firma illeggibile; ha, altresì, concluso sostenendo che nulla è dovuto al Cotroneo e, ogni ulteriore importo eventualmente riconosciuto, rappresenterebbe un indebito arricchimento dello stesso ai danni della società.

Il ricorrente, alle osservazioni fatte pervenire dal legale rappresentante della società, ha contro dedotto confermando in toto la sua richiesta economica di € 4.500,00, a saldo delle sue spettanze, e ha ribadito di aver

percepito solo la somma di € 2.500,00, tramite due assegni bancari a fronte di quattro mensilità, un assegno di € 2.000,00, datato 15/09/2008, richiesto in anticipo, a fronte dei mesi di settembre, ottobre e novembre ed un assegno di € 500,00 di cui non può fornire copia in quanto smarrito.

Circa il pagamento in contanti di € 1.000,00, fatto alla presenza del dott. Russo e sig. Punzi, quali dirigenti della società, il ricorrente ha comunicato che non è mai avvenuto.

Il Collegio Arbitrale sulla scorta della documentazione in atti e la poca chiarezza degli avvenimenti succedutisi, per meglio conoscere i fatti esposti dalle parti, ha deciso la convocazione delle parti.

Considerato che nella audizione innanzi al Collegio Arbitrale sia il ricorrente Cotroneo che il Presidente della società Albalonga non hanno chiarito i dubbi emersi per la definizione della insorta vertenza, il Collegio ha deciso di interessare la Procura Federale per meglio accertare la veridicità di quanto affermato dal legale rappresentante della società Albalonga e dall'allenatore Cotroneo, in netto contrasto tra loro, in ordine al pagamento di € 4.500,00 a saldo dell'accordo economico sottoscritto nella scrittura privata in data 8/09/2008.

Con nota del 18/03/2013, la Procura Federale ha provveduto a trasmettere a questo Collegio Arbitrale le risultanze degli accertamenti svolti i quali hanno evidenziato che le parti sono rimaste ferme nelle proprie posizioni, ricostruendo la vicenda conformemente a quanto già fatto davanti a questo Collegio Arbitrale.

Tuttavia è stato evidenziato che le dichiarazioni del Presidente della società Albalonga e dei suoi collaboratori (Direttore Sportivo e Vice Presidente) hanno mostrato delle incongruenze, in particolare, sulla consegna di € 1.000,00 al ricorrente Cotroneo, avvenuta successivamente all'esonero.

E' stato, altresì, accertato che "nessuno delle persone ascoltate ha dato sufficiente contezza in ordine ai pagamenti in contanti di somme non irrisorie e soprattutto del pagamento, ad esonero avvenuto, dell'ultima tranche, in epoca di gran lunga precedente la scadenza naturale dell'obbligazione".

Tanto premesso, alla luce dei fatti esposti, questo Collegio Arbitrale ritiene il ricorso proposto dall'allenatore Cotroneo Carlo meritevole di accoglimento.

La società non ha provato la corresponsione dell'intero importo (€ 7.000,00) ma solo parte di esso (€ 2.500,00) per cui deve ancora € 4.500,00 oltre agli interessi calcolati nella misura di € 390,00, per un totale di € 4.890,00

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore Carlo Cotroneo e dichiara l'obbligo della A.S.D. Albalonga di corrispondere al sopracitato la somma di € 4.500,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2008/2009, oltre ad € 390,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 4.890,00.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.

VERTENZA: all. Roberto BUSI / ROVIGO CALCIO Srl

(130/01)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 28 marzo 2011 l'allenatore dilettante signor Roberto Busi ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore e preparatore dei portieri della prima squadra della società Rovigo Calcio Srl partecipante al campionato Nazionale di Serie D nella stagione sportiva 2009/2010. Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 31 agosto 2009, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Busi una somma annua di € 7.500,00 (Settemilacinquecento/00) quale premio di tesseramento mentre nel documento che allega la predetta somma annua veniva riconosciuta quale rimborso spese.

Con il reclamo in esame, il signor Busi chiedeva a questo Collegio di far obbligo alla Rovigo Calcio Srl di corrispondergli l'intero importo di € 7.500,00 (Settemilacinquecento/00) non avendo la società provveduto ad onorare quanto previsto nell'accordo economico. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate dell'11 aprile 2011 ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Con raccomandata del 21 aprile 2011 la società Rovigo Calcio Srl ha trasmesso copia di una dichiarazione di transazione e rinuncia alla vertenza, regolarmente sottoscritta dal signor Busi e dal presidente della società Rovigo Calcio Srl in data 21 aprile 2011. L'accordo per detta transazione era stato raggiunto con la corresponsione al signor Busi di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) ed il pagamento era avvenuto con un assegno bancario, datato al 30 settembre 2011 a firma del presidente. Alla fine del documento era stato specificatamente evidenziato che "tale dichiarazione di accettazione e rinuncia al reclamo avrà valore solo al buon esito del medesimo assegno bancario. In caso contrario si procederà secondo le normative civili, penali e sportive".

Con un fax del 27 ottobre 2011 il signor Busi ha inviato alla Segreteria del Collegio copie dell'assegno in questione posto all'incasso il 30 settembre 2012 allegando anche una contabile della banca negoziatrice con la quale gli veniva restituito il titolo regolarmente protestato.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la transazione sottoscritta dall'allenatore era condizionata al buon esito dell'assegno bancario sopra richiamato e che il signor Busi ha dimostrato che il titolo gli è stato reso protestato dalla banca presso cui l'aveva negoziato, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società Rovigo Calcio Srl, di corrispondere all'allenatore signor Roberto Busi la somma di € 7.700,00 (settemilasettecento/00) comprensiva del saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2009/2010 pari ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 200,00 (duecento/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Roberto BUSI / ROVIGO CALCIO Srl

(131/01)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 21 aprile 2011 l'allenatore dilettante signor Roberto Busi ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore e preparatore dei portieri della prima squadra della società Rovigo Calcio Srl partecipante al campionato Nazionale di Serie D nella stagione sportiva 2010/2011.

Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 3 gennaio 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Busi una somma annua di € 7.500,00 (Settemilacinquecento/00) quale premio di tesseramento mentre nel documento che allega la predetta somma annua veniva riconosciuta quale rimborso spese.

Con il reclamo in esame, il signor Busi chiedeva a questo Collegio di far obbligo alla Rovigo Calcio Srl di corrispondergli l'intero importo di € 7.500,00 (Settemilacinquecento/00) non avendo la società provveduto ad onorare quanto previsto nell'accordo economico. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate dell'11 aprile 2011 ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Con raccomandata del 21 aprile 2011 la società Rovigo Calcio Srl ha trasmesso copia di una dichiarazione di transazione e rinuncia alla vertenza, regolarmente sottoscritta dal signor Busi e dal presidente della società Rovigo Calcio Srl in data 21 aprile 2011. L'accordo per detta transazione era stato raggiunto con la corresponsione al signor Busi di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) ed il pagamento era avvenuto con un assegno bancario, datato al 31 dicembre 2011 a firma del presidente. Alla fine del documento era stato specificatamente evidenziato che "tale dichiarazione di accettazione e rinuncia al reclamo avrà valore solo al buon esito del medesimo assegno bancario. In caso contrario si procederà secondo le normative civili, penali e sportive".

Con un fax del 27 ottobre 2011 il signor Busi ha inviato alla Segreteria del Collegio copie dell'assegno in questione posto all'incasso il 3 gennaio 2012 allegando anche una contabile della banca negoziatrice con la quale gli veniva restituito il titolo insoluto.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la transazione sottoscritta dall'allenatore era condizionata al buon esito dell'assegno bancario sopra richiamato che il signor Busi ha dimostrato che il titolo gli è stato reso insoluto dalla banca presso cui l'aveva negoziato ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società Rovigo Calcio Srl, di corrispondere all'allenatore signor Roberto BUSI la somma di € 7.690,00 (settemilaseicentonovanta/00) comprensiva del saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012 pari ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 190,00 (centonovanta/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA :all. Giovanni SCANU / SS TAVOLARA CALCIO srl

(137 BIS/01)

ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Vittorio RUSSIANO

Con ricorso del 20 Maggio 2013 l'allenatore dilettante Scanu Giovanni adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della S.S. Tavolara Calcio s.r.l., il pagamento della somma di € 3.500,00, giusta logica prosecuzione del giudizio già instaurato con precedente ricorso del 31.03.2011 e ad esito del quale la Società convenuta veniva condannata al pagamento di € 3.500,00, a fronte di una richiesta totale di € 7.000,00, oltre interessi come per legge. Ciò in quanto ancora non era venuta a scadenza al momento della presentazione del ricorso in parola la successiva seconda ed ultima rata sempre di € 3.500,00. Fatta dunque salva tutta la precedente fase istruttoria, e non essendo risultato dalla Società invitata a replicare dalla Segreteria del Collegio che la stessa abbia corrisposto i rimanenti 3.500,00 Euro, la domanda può essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Giovanni Scanu, condanna la convenuta SS Tavolara Calcio s.r.l. al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.500,00 oltre interessi legali nella misura del 3% annuo a far data dalla domanda all'effettivo soddisfo.

La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all.Andrea PENSABENE / ACR MESSINA srl

(71 BIS/12)

ARBITRI:sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

L'allenatore professionista Andrea Pensabene, in data 10 maggio u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'A.C.R. MESSINA srl di avviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.

Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all. Francesco SBANO / A.S.D. LUZZESE CALCIO

(72/12)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO

Con ricorso del 30 novembre 2011 l'allenatore dilettante signor Francesco Sbanò ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Luzzese Calcio partecipante al campionato di promozione girone A del Comitato Regionale Calabria nella stagione sportiva 2011/2012.

Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 25 luglio 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Francesco Sbanò un premio di tesseramento, di € 6.000,00 (seimila/00) da erogare in quattro rate mensili di € 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuna e scadenti l'ultimo giorno dei mesi di ottobre e dicembre 2011 e febbraio ed aprile 2012. Il signor Sbanò precisa altresì di essere stato esonerato in data 19 settembre 2011, esonero comunicatogli con lettera del 20 settembre successivo.

Con il reclamo in esame, il signor Francesco Sbanò chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Luzzese Calcio di corrispondergli l'importo di € 6.000,00 (seimila/00) non avendo la società provveduto ad onorare quanto previsto nell'accordo. Nel ricorso si richiede, sul predetto importo, anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Comitato Regionale Calabria, su richiesta del 26 gennaio 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 28 successivo, anticipata via fax, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 25 gennaio 2012, ricevuta dalla società A.S.D. Luzzese Calcio e dall'allenatore il 31 gennaio successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. Luzzese Calcio nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Luzzese Calcio, di corrispondere all'allenatore signor Francesco Sbanò la somma di € 6.200,00 (seimiladuecento/00) comprensiva del saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012 pari ad € 6.000,00 (seimila/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 200,00 (duecento/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all.Angelo LOMBARDO / USD NOTO

(94/12)

ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 3.02.12 l'allenatore di II Cat. Lombardo Angelo, regolarmente iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della U.S.D. Noto, il pagamento della somma di € 8.400,00 quale saldo residuo sulla maggior somma di € 14.000,00 come prevista e pattuita nell'accordo del 18.08.11 sottoscritto con il legale rappresentante della Società, quale premio di tesseramento

per la conduzione tecnica della Squadra partecipante al campionato di Serie D per la stagione 2011/12. Precisava il ricorrente di essere stato esonerato in data 13 Settembre 2011 e chiedeva pertanto il pagamento delle sei rate decorrenti da Agosto a Gennaio 2012 oltre interessi e rivalutazione. Produceva al riguardo idonea documentazione a sostegno delle proprie pretese mentre del deposito del succitato accordo riceveva puntuale conferma da parte del competente Comitato come da relativa richiesta la Segreteria del Collegio. Invitata a controdedurre dalla stessa Segreteria del Collegio la convenuta Società lo faceva con propria memoria del 27 Aprile 2012 ove, dopo aver sostenuto l'inammissibilità del reclamo per omessa comunicazione alla controparte come previsto dal Regolamento, contestava integralmente le richieste del ricorrente, che già a Luglio 2011, ad inizio preparazione, aveva percepito, precisava la resistente, la somma di € 8.000,00 con assegni e contanti in tre diverse tranches e, non basti, precisando altresì che gli era stato consegnato, a garanzia dell'impegno economico assunto, altro assegno bancario, tratto su UNICREDIT, di € 15.000,00, poi ugualmente incassato dal Lombardo nonostante le reiterate diffide ricevute affinché lo restituisse. Al di là della complessa vicenda giudiziale consumatasi tra le parti, fino al ricorso alla Magistratura Ordinaria del Lavoro nonché ai rimedi esperiti tanto in sede stragiudiziale che poi di nuovo giudiziale con domanda cautelare, per non parlare poi dei numerosi carteggi e conteggi che rivelavano un contrasto sempre più insanabile, fino all'accusa rivolta al ricorrente, come già accennato, di aver incautamente incassato l'assegno di € 15.000,00 dato a garanzia dell'eventuale inadempienza della Società, cui si replicava da parte attrice che non trattavasi altro che di una parte del pagamento convenuto in "nero", come poi accertato dalla Procura Federale cui l'incarto inevitabilmente terminava, ritiene questa Giurisdizione, e quindi questo Collegio Arbitrale, di dover valutare tanto l'aspetto oggettivo nonché quello quantitativo della domanda, oltre ovviamente che giuridico, attenendosi scrupolosamente agli elementi probatori disponibili. Ebbene, emerge con assoluta certezza che il ricorrente ha percepito ulteriori somme rispetto agli € 8.000,00 come quietanzati alla Società, e quindi comprendenti anche i residui € 400,00 che completavano la domanda introduttiva del giudizio di € 8.400,00, visti i maggiori importi ricevuti come accertato in sede di indagini federali; né il ricorrente ha dimostrato di aver altro titolo per giustificare le maggiori somme ricevute dalla Società. La domanda, per le ragioni esposte, deve essere rigettata.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l'allenatore Lombardo Angelo e la U.S.D. Noto, rigetta la domanda.
La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA:all.Pasquale MINUTI / APD RIPATRANSONE United
(6/23)

ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Mariano SILVELLO

Con ricorso del 26.06.12 l'allenatore dilettanti Minuti Pasquale, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.P.D.Ripatransone United, il pagamento della somma residua complessiva di € 4.500,00 quale saldo residuo del premio di tesseramento sulla maggior somma di € 6.500,00 come pattuito nell'accordo sottoscritto tra le parti il 16.12.11 per la stagione calcistica 2011/12. Il ricorrente produceva idonea documentazione a sostegno della propria domanda e la Società convenuta, seppur formalmente invitata a replicare dalla Segreteria del Collegio nulla controdeduceva, mentre veniva data puntuale conferma da parte del competente Comitato Interregionale dell'avvenuto deposito dell'accordo economico.

La domanda appare meritevole di accoglimento.

Non vi sono i dubbi circa la giusta pretesa relativa al premio di tesseramento per € 4.500,00, valutato anche l'omissivo comportamento processuale della convenuta che, seppur ritualmente invitata, non ha controdedotto alla domanda dell'istante. Nulla è dovuto però per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto

di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio, mentre sono dovuti gli interessi come per legge.

PQM

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l'allenatore Minuti Pasquale e la A.P.D. Ripatransone United , condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'istante per la causale di cui in narrativa della somma di € 4.500,00 oltre interessi nella misura del 3,00 % annuo a far data dalla domanda. La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Pasquale SUPPA / CASERTANA F.C.

(18/23)

ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Vittorio RUSSIANO

L'allenatore dilettante Pasquale SUPPA,in data 26 luglio u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per la CASERTANA F.C. di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.

Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all. Riccardo PETRICCA / A.C.D. ANITRELLA

(29/23)

ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI

In data 3 agosto 2012 il tecnico Riccardo Petricca, in possesso di qualifiche allenatore di Base e allenatore portieri, presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento da parte della società A.C.D. Anitrella di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 3 ottobre 2011.

In tale accordo regolarmente depositato, come accertato da questo Collegio Arbitrale, presso il competente Comitato Regionale Lazio, la A.C.D. Anitrella nell'assumere il tecnico Riccardo Petricca, quale allenatore dei portieri della prima squadra, partecipante al campionato di Eccellenza laziale, si impegna a riconoscergli un compenso annuo di € 2.000,00 ripartito in 4 rate mensili da € 500,00 ciascuna da pagarsi alle scadenze di fine mese di ottobre e dicembre 2011 e febbraio e aprile 2012. Di tale importo il tecnico dichiara di aver percepito solamente € 200,00 e di essere pertanto creditore dalla società di € 1.800,00 oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno causato dalla svalutazione monetaria.

Chiede inoltre gli venga riconosciuto un rimborso di € 112,64 per le spese di viaggio da lui sostenute nell'espletamento delle sue funzioni di allenatore, come riportato sul contratto al punto 2b. A tale proposito elenca dettagliatamente distanze chilometriche dalla sua abitazione al campo di gioco, numero degli allenamenti e gare effettuati durante la stagione calcistica e chilometri percorsi.

Alla vertenza vengono allegati copia del contratto economico e copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio del presente ricorso alla controparte.

La società A.C.D. Anitrella regolarmente invitata dal Segretario del Collegio Arbitrale, con raccomandata del 22 ottobre 2012, a presentare le proprie eventuali osservazioni al ricorso del tecnico Riccardo Petricca, nulla ha ritenuto di controdedurre.

Il Collegio Arbitrale presa visione degli atti pervenuti, considerando altresì che la società non ha inviato alcuna controdeduzione, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.C.D. Anitrella a corrispondere all'allenatore Riccardo Petricca la somma di € 1.800,00 a saldo del premio di tesseramento, di € 40,00 per interessi equitativamente calcolati e di € 112,64 a titolo rimborso spese per un totale di € 1.952,64 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'Art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato Art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Stefano ODELLA / A.S.D. PLODIO 1997

(30/23)

ARBITRI: sigg. Mario ROSSINI e Sergio FINCATTI

Con ricorso del 1° agosto 2012 l'allenatore dilettante Sig. Odella Stefano, iscritto nei ruoli del STF adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della società A.S.D. PLODIO 1997 il pagamento della somma di € 1750,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in forza dell'accordo economico regolarmente depositato concluso in data 02/01/2012 per la conduzione della prima squadra militante nel campionato di seconda categoria ligure, girone A per la stagione sportiva 2011/2012.

Tale accordo prevedeva un premio di tesseramento annuale pari alla somma suindicata da pagarsi nel modo seguente: € 750,00 alla data del 30/03/2012 ed € 1000,00 al termine del campionato.

Con nota del 22 ottobre 2012 la Segreteria di questo Collegio Arbitrale invitava le parti ad inviare le proprie difese entro otto giorni dal ricevimento della raccomandata di spedizione.

Considerato che la società convenuta nessuna osservazione ha fatto pervenire, il Collegio ritiene fondata la richiesta dell'allenatore Stefano Odella.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla società A.S.D. PLODIO 1997 di corrispondere all'allenatore STEFANO ODELLA la somma di € 1.750,00 per il mancato pagamento del premio di tesseramento oltre ad € 29,84 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 1779,84.

Fino all'effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi che andranno a maturarsi.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.

VERTENZA: all. Antonio TORTI / ASD LUCO CANISTRO srl

(31/23)

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Guglielmo SCARLATO

In data 4 agosto 2012 l'allenatore professionista di seconda categoria Antonio Torti presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento da parte della società Luco Canistro di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 1 agosto 2011.

In tale accordo regolarmente depositato, come accertato da questo Collegio Arbitrale, presso il competente Dipartimento Interregionale della L.N.D., la società Luco Canistro nell'assumere il tecnico Antonio Torti per la stagione calcistica 2011/2012 quale allenatore responsabile della sua prima squadra, partecipante al campionato di Serie D, si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento di € 14.000,00 ripartito in 10 rate mensili da € 1.400,00 cadauna da pagarsi al primo giorno del mese a partire dal 1 agosto 2011.

Nell'accordo al punto 2b viene anche previsto un rimborso delle spese per i viaggi sostenuti dal Torti nell'espletamento delle sue funzioni di allenatore. A tale proposito elenca dettagliatamente distanze chilometriche dalla sua abitazione al campo di gioco, numero degli allenamenti e delle gare effettuati e chilometri percorsi dall'inizio del suo incarico fino alla data del suo esonero avvenuta il 12 dicembre 2011.

Con il presente reclamo chiede al Collegio Arbitrale di far obbligo alla società Luco Canistro di provvedere al pagamento di quanto pattuito e precisamente di € 14.000,00 a saldo del contratto e di € 3.700,00 a titolo rimborsi spese, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno causato dalla svalutazione monetaria.

Alla vertenza vengono allegati oltre la copia del contratto e del suo tesseramento, copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio del presente ricorso alla controparte e lettera di esonero inviata dalla società.

La società Luco Canistro regolarmente invitata dal Segretario del Collegio Arbitrale, con raccomandata del 22 ottobre 2012, a presentare le proprie eventuali osservazioni al ricorso del tecnico Antonio Torti, nulla ha fatto pervenire.

La medesima, come da documentazione allegata agli atti, risulta aver cessato tutte le attività in data 26 luglio 2012.

Il Collegio Arbitrale presa visione della documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo alla società Luco Canistro di corrispondere all'allenatore Antonio Torti la somma di €. 14.000,00 a saldo del premio di tesseramento, di €.260,00 per interessi equitativamente calcolati e di €.3.700,00 a titolo rimborso spese per un totale di €. 17.960,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'Art.94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato Art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Luca PROVENZANO / POL. SAN LUCIDO

(32/23)

ARBITRI: sigg. Mario ROSSINI e Mariano SILVELLO

Con ricorso del 30 luglio 2012, l'allenatore dilettante di base Sig. Luca Provenzano regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F. ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della società Polisportiva San Lucido il pagamento della somma di € 500,00 oltre al danno derivante da svalutazione monetaria corrispondente alla seconda rata dell'accordo economico stipulato il 04/10/2011, regolarmente depositato, che prevedeva un premio tesseramento annuale di € 3.000,000 da pagarsi in sei rate di € 500,00 cadauna, con scadenza rispettivamente 05/10/2011; 25/10/2011; 25/11/2011; 25/12/2011; 25/01/2012 e 25/02/2012, per la conduzione tecnica della squadra Juniores della società resistente, partecipante al campionato di Promozione per la stagione sportiva 2011/2012.

Con il ricorso il Sig. Provenzano precisa di essersi dimesso dall'incarico di allenatore il 26/10/2011 e di aver percepito € 500,00 corrispondenti alla prima rata.

La società resistente regolarmente invitata in data 22 ottobre 2012 dalla Segreteria di questo Collegio a presentare proprie difese, nulla ha fatto pervenire a propria discolpa.

Tanto premesso il Collegio ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto la seconda rata di € 500,00 era posta in scadenza il 25/10/2011 e le sue dimissioni sono state presentate il 26/10/2011 e come sopra detto la società resistente nulla ha eccepito.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso fa obbligo alla società Polisportiva San Lucido di corrispondere all'allenatore Sig. Luca Provenzano la somma di € 500,00 corrispondente alla seconda rata dell'accordo economico stipulato in data 04/10/2011.

Nulla è dovuto per danno da svalutazione monetaria.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.

VERTENZA:all.Carmine PUGLIESE / US CASTROVILLARI CALCIO

(33/23)

ARBITRI:sigg. Guglielmo SCARLATO e Sergio FINCATTI

L'allenatore professionista Carmine Pugliese adiva il Collegio Arbitrale della L.N.D. con ricorso spedito con raccomandata AR datata 13/08/2012.

Egli rivendicava il pagamento di € 12.500,00 nonché interessi di mora e risarcimento del danno da svalutazione monetaria,impugnando la propria richiesta su un accordo(regolarmente depositato presso il C.R.Calabria L.N.D.)in base al quale l'US Castrovillari Calcio si era impegnata a corrispondergli,come allenatore della propria prima squadra,partecipante al campionato di Eccellenza calabrese,nella stagione sportiva 2011/12,l'importo complessivo di € 20.000,00 distribuiti in cinque rate di € 4.000,00 ciascuna.

L'allenatore faceva presente di aver ricevuto solo € 7.500,00.

La società appare,dalla produzione documentale in atti,correttamente individuata nel proprio indirizzo,poiché la busta contenente l'invito della Segreteria del Collegio a controdedurre eventualmente al ricorso dell'allenatore,reca la dicitura"compiuta giacenza"con la conseguente restituzione al mittente..Ne consegue la sottrazione a specifico contraddittorio da parte della società US Castrovillari Calcio.

Da ciò deriva il riconoscimento del diritto del tecnico,dedotto dall'accordo,prodotto e regolarmente depositato,e dalla sua spontanea ammissione di aver comunque già ottenuto la somma di € 7.500,00 come parziale pagamento dell'importo dovutogli.

Conseguentemente si dispone l'accoglimento del ricorso dell'allenatore Carmine Pugliese e si fa obbligo alla società US Castrovillari Calcio di provvedere al pagamento in suo favore di € 12.750 (di cui € 12.500,00 come sorte capitale ed € 250,00 per interessi di mora).

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Roberto ZOLLO / A.S.D. NUOVA CASSINO CALCIO 1924

(34/23)

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

L'allenatore di Base Roberto Zollo in data 16 agosto 2012 si rivolge a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento dalla società A.S.D. Nuova Cassino calcio 1924 della cifra a lui dovuta stabilita sul contratto stipulato con la medesima in data 27 agosto 2011.

In tale accordo la A.S.D. Nuova Cassino calcio 1924 nell'assumere il tecnico Roberto Zollo quale allenatore responsabile della prima squadra, partecipante al campionato regionale laziale di Promozione, si impegna a riconoscergli un compenso annuo di €.4.800,00 ripartito in 8 rate mensili da €.600,00 cadauna da pagarsi a decorrere dal 1 ottobre 2011 fino al 1 maggio 2012.

Di tale importo il tecnico dichiara di non aver nulla percepito e di essere stato esonerato in data 11 ottobre 2011. Richiede inoltre gli vengano riconosciuti gli interessi di mora ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Alla vertenza vengono allegati, oltre alla copia del contratto economico, copia del suo tesseramento e copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio del presente ricorso alla controparte.

Il Comitato Regionale Lazio, su richiesta del 27 novembre 2012 inviata dal Collegio Arbitrale, trasmette copia del contratto regolarmente depositato con allegata lettera di riscontro di preso atto suo esonero scritta dall'allenatore Zollo.

La società A.S.D. Nuova Cassino calcio 1924 regolarmente invitata dal Segretario del Collegio Arbitrale, con raccomandata del 22 ottobre 2012, a presentare le proprie eventuali osservazioni al ricorso del tecnico Roberto Zollo, nulla ha ritenuto di controdedurre.

Il Collegio Arbitrale presa visione degli atti pervenuti, considerando altresì che la società non ha inviato alcuna controdeduzione, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.S.D. Nuova Cassino calcio 1924 a corrispondere all'allenatore Roberto Zollo la somma di €. 4.800,00 a saldo del premio di tesseramento e di €90,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di €. 4.890,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'Art.94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato Art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Giorgio CORADDU / U.S. DOLIANOVA CALCIO

(36/23)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 22 agosto 2012 l'allenatore dilettante signor Giorgio Coraddu, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della U.S. Dolianova

Calcio partecipante al campionato di seconda categoria della regione Sardegna nella stagione sportiva 2011/2012.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 22 agosto 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) in quattro rate di € 875,00 (ottocentotrentacinque/00) ciascuna con scadenza rispettivamente il 1° ottobre, il 31 dicembre 2011 e 30 marzo e 30 giugno 2012.

Con il reclamo in esame, il signor Giorgio Coraddu, chiede a questo Collegio di far obbligo alla U.S. Dolianova Calcio di corrispondergli l'importo di € 2.311,20 (duemilatrecentoundici/20) così determinato: € 900,00 (novecento/00) per il residuo del premio di tesseramento concordato e relativo alla differenza di quanto da lui percepito e quanto dovuto per le prime due rate e quota parte della terza essendosi lui dimesso in data 20 febbraio 2012; richiede inoltre € 1.411,20 (millequattrocentoundici/20) per le spese di indennità chilometrica da lui sostenute dal 22 agosto 2011 al 20 febbraio 2012 spese per le quali fornisce un dettagliato ed esaustivo calcolo, infine sulle predette somme domanda gli interessi di mora.

Il Comitato Regionale Sardegna della LND, su richiesta del 27 novembre 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del 28 novembre successivo ha comunicato che presso di loro non era depositato alcun "accordo economico tra le parti Giorgio Coraddu/U.S. Dolianova".

La Società convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con raccomandata A.R. del 22 ottobre 2012 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla faceva pervenire, anche perché detta comunicazione scritta non è stato possibile consegnarla in quanto sulla busta restituita alla Segreteria di questo Collegio è stata apposta, dal competente Ufficio Postale, la dicitura "compiuta giacenza – non curato ritiro – al mittente 30/11/12".

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che:

- la mancata consegna della raccomandata alla U.S. Dolianova Calcio dipende esclusivamente dall'inerzia della stessa all'invito di andare a ritirare la missiva e che pertanto questa circostanza non può essere un valido motivo di non accoglimento della richiesta proposta dall'allenatore;
- la U.S. Dolianova Calcio, non avendo ricevuto la raccomandata del Segretario di questo Collegio, nulla ha controdedotto;
- l'importo previsto dall'accordo economico è superiore al massimale previsto per il campionato di seconda categoria, che per la stagione sportiva 2011/2012 corrisponde ad € 3.000,00 (tremila/00) vigente al momento della stipula del contratto;
- ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e
-

P.Q.M.

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e, prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza, dichiara l'obbligo della U.S. Dolianova Calcio di corrispondere all'allenatore signor Giorgio Coraddu la somma di € 2.030,20 (duemilatrenta/20) così determinata: quanto ad € 600,00 (seicento/00) per il saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012, quanto ad € 1.411,20 (millequattrocentoundici/20) per le spese di indennità chilometrica ed € 30,00 (trenta/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Augusto CUMALI / A.S.D. ALFONSINE FC 1921

(38/23)

ARBITRI: sigg. Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 1° settembre 2012 l'allenatore di base Sig. Augusto Cumali iscritto nei ruoli del S.T.F. ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della società A.S.D. Alfonsine FC 1921 il pagamento di € 700,00, oltre agli interessi di mora e al risarcimento del danno da svalutazione monetaria a saldo delle rate scadute il 30/4/2012 e 31/5/2012.

A sostegno del ricorso il Sig. Cumali ha prodotto copia della scrittura privata regolarmente depositata, redatta il 16/9/2011 con la quale gli veniva affidato l'incarico di allenatore degli allievi sperimentali, della società in oggetto, partecipante al campionato Regionale di Eccellenza, prevedendo un premio di tesseramento di € 3150,00 da pagarsi ogni fine mese da settembre 2011 a maggio 2012, in ragione di nove rate di € 350,00 cadauna.

In data 26 maggio 2012 il Sig. Cumali veniva esonerato, a seguito di alcuni episodi spiacevoli con un atleta avversario durante la gara del 19/5/2012, tra la società Alfonsine FC 1921 e la soc. Sparta del campionato allievi, per tali comportamenti la società ha applicato una sanzione disciplinare in applicazione di un codice di comportamento interno allegato in atti, infliggendo: l'esonero immediato, la decurtazione a titolo di penale dell'ultimo compenso relativo ai rimborsi del mese di maggio e l'obbligo alla restituzione immediato di tutto il materiale sportivo e di abbigliamento.

La Segreteria di questo Collegio in data 25 ottobre 2012 invitava con lettera raccomandata a/r la società resistente a presentare proprie difese e il reclamante da parte sua le eventuali successive osservazioni.

La società Alfonsine FC 1921 A.S.D. ha controdedotto contestando al Sig. Cumali il fatto che più volte nel corso del campionato e durante il torneo estivo di maggio aveva ricevuto squalifiche tenuto conto del regolamento che la società gli aveva consegnato e facendo riferimento al comportamento violento con un avversario avvenuto al termine della gara del 19/5/2012, con relativa squalifica di quattro giornate, la società aveva disposto di trattenersi il compenso di € 350,00 relativo al mese di maggio, come da contratto, e nel contempo aveva disposto di confermare la somma di € 350,00 a saldo non ancora corrisposta, a patto che il Sig. Cumali restituisse un intero Kit di abbigliamento indebitamente trattenuto, precisava infine che quest'ultimo negli ultimi tre anni non aveva mai pagato la retta di tesseramento del proprio figlio.

L'allenatore reclamante in data 14 novembre 2012 ha presentato delle osservazioni a seguito delle controdeduzioni della società con le quali prendeva atto che la società di fatto aveva confermato il mancato pagamento delle ultime due rate per complessivi € 700,00 richiesti con il reclamo e nel contempo contestava di aver ricevuto squalifiche durante il torneo estivo di maggio, di aver ricevuto il regolamento e di aver ricevuto il Kit di abbigliamento, precisando di aver continuato ad usare la divisa della precedente società Senio.

Quest'ultima infatti era debitrice di € 1600,00 per le pregresse stagioni 2009/2010 e 2010/2011 e tenuto conto che la società Alfonsine ha sempre rivendicato una propria autonomia e indipendenza, non si comprende come possa rivendicare qualcosa di non sua spettanza sottraendosi però al pagamento dei debiti della cessante società Senio.

Il Collegio esaminata la documentazione in primis osserva che il premio tesseramento per il settore giovanile è stabilito per la stagione 2011, in € 3000,00, essendo stati nuovi massimali di € 2500,00 comunicati solo nel mese di maggio 2012, quindi non ancora conosciuti al momento della stipula della scrittura privata del 16/9/2011.

Di conseguenza avendo il Sig. Cumali ricevuto la somma di € 2450,00, poteva rivendicare solo il saldo di € 550,00 e non di € 700,00.

In merito alle sanzioni inflitte dalla società secondo il regolamento interno si ritiene che esse non sono da considerarsi rispetto a quanto statuito con la scrittura privata del 16/9/2011, per la prestazione in base all'incarico ricevuto per allenare il settore giovanile.

Per quanto concerne la mancata restituzione del Kit di abbigliamento la società non ha risposto alle osservazioni dell'allenatore con le quali precisava che il materiale era della società cessante Senio dalla quale era creditrice di € 1600,00.

Tanto premesso si ritiene che il ricorso debba essere accolto parzialmente in ragione di € 550,00 la differenza di quanto ricevuto € 2450,00 e di quanto spettante secondo il massimale di categoria di € 3000,00, tenuto conto che l'ASD Alfonsine di fatto non ha smentito la richiesta del signor Cumali del pagamento di € 700,00 quale spettanza per il mancato pagamento delle ultime due rate previste dal contratto.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale in parziale accoglimento del ricorso fa obbligo alla società A.S.D. ALFONSINE FC 1921 di corrispondere all'allenatore CUMALI AUGUSTO la somma di € 550,00 a saldo di quanto dovuto oltre agli interessi equitativamente calcolati (dal 01/9/2012 al 06/4/2013 quindi per sette mesi) per la somma complessiva di € 557,98.

Fino all'effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi che andranno a maturarsi.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Fabio ZOCOLI / ACR MESSINA Srl

(39/23)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI

Con ricorso del 7 settembre 2012 l'allenatore di base signor Fabio Zoccoli, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della squadra Allievi Provinciali della società ACR Messina Srl del Comitato di Messina, girone B, nella stagione sportiva 2011/2012.

Nel ricorso l'allenatore precisa che, con una scrittura privata, datata 1° novembre 2011, la suindicata Società si era impegnata a rimborsargli dei "rimborsi spese forfetari [...] per un importo di euro 4.000,00 (euro quattromila) per l'intera durata delle prestazioni richieste. Il predetto importo, Le sarà corrisposto in n. 8 rate mensili di 500,00 euro entro il 5 del mese successivo maturato".

Con il reclamo in esame, il signor Zoccoli chiede a questo Collegio di far obbligo alla società ACR Messina Srl di corrispondergli l'importo di € 3.700,00 (tremilasettecento/00) avendo la società provveduto a versargli, il 30 dicembre 2011, solo € 300,00 (trecento/00) di quanto previsto dal contratto. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora e il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 27 novembre 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 30 novembre successivo, ha trasmesso copia del contratto relativo alle parti in argomento per la stagione sportiva 2011/2012 regolarmente depositato in data 12 dicembre 2011.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 25 ottobre 2012, ricevuta dalla società ACR Messina Srl e dall'allenatore il 30 ottobre successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che:

- la generica definizione di "rimborso spese forfetario" di cui all'art. 6 del "contratto per prestazione sportiva dilettantistica" sottoscritto dalle parti, possa e debba essere considerato analogo se non uguale ad un premio di tesseramento annuale così come infatti lo definisce il signor Zoccoli nel ricorso introduttivo;
- la società ACR Messina Srl nulla ha ritenuto di contro dedurre;
- l'importo previsto dal contratto in argomento è superiore al massimale previsto per il campionato Juniores Regionale e/o allenatore delle squadre minori, che per la stagione sportiva 2011/2012 corrisponde ad € 3.000,00 (tremila/00) al momento della stipula dell'accordo economico;

ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e, prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza, dichiara l'obbligo della ACR Messina Srl di corrispondere all'allenatore signor Fabio Zoccoli la somma di € 2.740,00 (duemilasettecentoquaranta/00) così determinata: quanto ad € 2.700,00

(duemilasettecento/00) per il saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012, ed € 40,00 (quaranta/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.

VERTENZA:all.Gaetano LA VERSA / ACR MESSINA

(40/23)

ARBITRI:sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI

L'allenatore dilettante Gaetani LA VERSA,in data 10 settembre u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'A.C.R. MESSINA di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.

Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all. Marco CIANNAVEI / A.S.D. MOSCUFO

(41/23)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA

Con ricorso dell'11/09/2012 l'allenatore dilettante Marco Ciannavei, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto da parte della A.S.D. Moscufo il pagamento della somma complessiva di €. 3.800,00, a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2011/2012, nonché di quella 2010/2011.

Il ricorrente al ricorso ha allegato:

- copia della scrittura privata sottoscritta con il legale rappresentante della A.S.D. Moscufo , in data 3/09/2011, il quale si era impegnato a corrispondergli un compenso annuo di €. 7.500,00, da pagarsi in quattro rate di cui le prime tre di € 2.000,00, con scadenza al 20 dei mesi di ottobre e dicembre 2011, febbraio 2012, mentre la

quarta di € 1.500,00, con scadenze al 20 aprile 2012, per lo svolgimento dell'attività di allenatore della 1^a squadra, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D. - F.I.G.C.;

- copia della scrittura privata sottoscritta con il legale rappresentante della A.S.D. Moscufo, in data 20/12/2010, il quale si era impegnato a corrispondergli un compenso annuo di € 7.000,00, da pagarsi in quattro rate di cui le prime tre di € 2.000,00, con scadenza al 20 dei mesi di dicembre 2010; 27 febbraio 2011; 20 maggio 2011, mentre la quarta di € 1.000,00 avente scadenze al 20 giugno 2011.

Con raccomandata dell'11/10/2012, inviata per conoscenza anche alla A.S.D. Moscufo, il Segretario di questo Collegio Arbitrale ha invitato il ricorrente a dare prova di aver inviato il ricorso alla sopracitata società, dandone comunicazione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. Questi, con fax del 17/10/2012, ha fornito a questa Segreteria la copia dell'avviso di raccomandata indirizzata alla A.S.D. Moscufo, recante la data del 12/09/2012.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 25/10/2012, prot. n. 41/23, ha richiesto alla A.S.D. Moscufo eventuali contro deduzioni ed al reclamante le eventuali sue osservazioni.

Il Presidente della società convenuta, con raccomandata del 7/11/2012, in merito al ricorso promosso dall'allenatore Ciannavei, relativo alla stagione sportiva 2011/2012, quantificato in € 3.800,00, fa presente come il ricorrente riconosce di aver percepito € 4.100,00 per tale stagione, mentre per la stagione sportiva 2010/2011, non può essere rivendicato nulla perché avrebbe dovuto produrre ricorso entro il 30/06/2012. Inoltre, per la stagione sportiva 2011/2012, a fronte di € 7.500,00 fissato quale premio di tesseramento, oltre alla somma di € 4.100,00, dallo stesso tecnico riconosciuta e pagata con assegni bancari, ha allegato copia di numero tre ricevute di pagamenti in contanti di € 500,00 cadauna, rilasciate in data 9/08/2011, 18/10/2011 e 29/11/2011, per un totale di € 1.500,00; pertanto, la cifra che residua è di € 1.900,00.

Il ricorrente, con raccomandata del 6/12/2012, ha inviato le sue osservazioni e, circa la somma di € 400,00, non percepita nella stagione sportiva 2010/2011, ha osservato che:

- alla data del 30/06/2012, non aveva percepito le somme per la stagione sportiva 2010/2011 ed, inoltre, non avendo definito il preventivato accordo per la stagione sportiva 2012/2013, ha ritenuto inopportuno inoltrare il ricorso;
- per la restante somma di € 3.400,00, relativa alla stagione sportiva 2011/2012 la società convenuta ha inviato quietanza di pagamento riferibili alla stagione sportiva precedente, 2010/2011 e non quelle di cui al presente ricorso (2011/2012) e che, in ordine a quanto riferito, non può accettare l'offerta di € 1.900,00 proposta dalla società.

Il Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha inviato, a mezzo fax, copia dell'accordo economico sottoscritto tra le parti e relativo alla stagione sportiva 2011/2012, recante la data del 3/09/2011 e copia di quello relativo alla stagione sportiva 2010/2011, datato 20/12/2010.

Il Collegio Arbitrale sulla scorta di quanto sopra esposto e della documentazione acquisita in atti ritiene che:

- il ricorso prodotto dall'allenatore Ciannavei Marco, in data 11/09/2012, relativo alla stagione sportiva 2010/2011 non può essere accolto in quanto prodotto successivamente alla scadenza dei termini (30/06/2012);
- che le tre ricevute esibite dalla società, di € 500,00 cadauna, sono riconducibili a pagamenti relativi alla stagione sportiva 2010/2011, non in esame in questa sede;
- il ricorso prodotto, sempre in data 11/09/2012, relativo alla stagione sportiva 2011/2012, va parzialmente accolto nella misura di € 3.400,00, e non come richiesto di € 3.800,00 poiché l'accordo economico è di € 7.500,00 ed avendo il ricorrente percepito, per sue ammissioni, somme pari ad € 4.100,00, devono essere pagate ancora € 3.400,00.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'allenatore Ciannavei Marco e dichiara l'obbligo della A.S.D. Moscufo di corrispondere al sopracitato la somma di € 3.400,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2011/2012, oltre ad € 30,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.430,00.

Si respinge il ricorso proposto in ordine alla stagione sportiva 2010/2011, in quanto presentato fuori termine.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.

VERTENZA: all. Marco MARZARI / ASC PASSEIER

(42/23)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO

Con ricorso del 12 settembre 2012 l'allenatore dilettante signor Marco Marzari, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della ASC Passeier partecipante al campionato di prima categoria della regione Trentino Alto Adige nella stagione sportiva 2011/2012.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 30 settembre 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 7.500,00 (tremilacinquecento/00) in tre rate di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuna con scadenza rispettivamente il 31 agosto, il 15 dicembre 2011 ed il 30 aprile 2012.

Con il reclamo in esame, il signor Marco Marzari, chiede a questo Collegio di far obbligo alla ASC Passeier di corrispondergli l'importo di € 1.698,15 (milleseicentonovantotto/15) per le spese di indennità chilometrica da lui sostenute dal 22 luglio al 6 novembre 2011, spese per le quali fornisce un dettagliato ed esaustivo calcolo e sulla predetta somma domanda gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Al riguardo l'allenatore nel far presente di essere stato esonerato verbalmente in data 8 novembre 2011 e di non aver ricevuto alcuna comunicazione scritta dalla società ha provveduto a mettere in atto la procedura di autotutela consigliata costantemente dall'A.I.A.C.; nel contempo fornisce prova di essere stato interamente soddisfatto per quanto concerne il premio di tesseramento concordato.

Il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano della LND, su richiesta del 27 novembre 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del medesimo giorno ha comunicato il regolare deposito dell'accordo in data 4 ottobre 2011.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 25 ottobre 2012, ricevuta dalla società ASC Passeier il 30 ottobre successivo e dall'allenatore il 17 novembre successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la ASC Passeier nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della ASC Passeier di corrispondere all'allenatore signor Marco Marzari la somma di € 1.723,15 (millesettecentoventitre/15) così determinata: quanto ad 1.698,15 (milleseicentonovantotto/15) per le spese di indennità chilometrica ed € 25 (venticinque/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.

VERTENZA :all. Giuliano MELOSI / S.S.D. PRO SESTO srl

(43 / 23)

ARBITRI:sigg. Sergio FINCATTI e Guglielmo SCARLATO

Con ricorso del 21/9/2012 l'avv. Roberto Tropenscovino, legale rappresentante dell'allenatore dilettante Giuliano MELOSI che peraltro ha sottoscritto il ricorso, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F., ha adito questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto il pagamento da parte della S.S.D. PRO SESTO srl, della somma di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento) relativamente agli emolumenti di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2012, oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione ed alle spese legali.

Il ricorrente nel ricorso precisa :

-che ha sottoscritto, con regolare contratto, un accordo economico con la S.S.D. PRO SESTO srl, militante nel Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lombardo, per la stagione sportiva 2011/2012, in qualità di allenatore della prima squadra .

-che il contratto sottoscritto in data 02/08/2011, con scadenza 30/06/2012, regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Lombardo, prevedeva un compenso di € 9.900,00 (novemilanovecento) quale premio tesseramento annuale, da corrispondere in 9 rate da 1.100,00 (millecento), con scadenza cadauna il 10 di ogni mese a partire dal settembre 2011 al maggio 2012.-

-che nonostante i solleciti del 30/07/2012 e del 03/08/2012 nulla è stato corrisposto a copertura delle sue spettanze .

Con raccomandata del 26/10/2012 il Segretario del Collegio Arbitrale invita la Società S.S.D. PRO SESTO srl a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Giuliano MELOSI ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

La S.S.D. PRO SESTO srl , in data 3/11/2012, risponde al Collegio Arbitrale e per conoscenza al ricorrente, comunicando che la Società ha cambiato la proprietà e l'assetto societario sia a livello direttivo che di Consiglio di Amministrazione, e di conseguenza si sono prodotti passaggi di consegne relativi anche alla gestione economica che si sono conclusi alla fine di ottobre e che comunque sarà premura della stessa onorare quanto ancor dovuto a saldo della stagione sportiva 2011/2012.

A supporto ed a conferma di quanto dovuto, la S.S.D. PRO SESTO srl, allega fotocopia di n. 5 bonifici bancari eseguiti tramite Internet Banking, sulla BCC di Sesto San Giovanni e più precisamente :

| | | | |
|----------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| 20/09/11 | € 1.100,00 | a favore Melosi Giuliano | - s.do stip. Agosto 2011 |
| 18/10/11 | € 1.100,00 | “ “ | - s.do stip. Settembre 2011 |
| 29/11/11 | € 1.100,00 | “ “ | - s.do stip. Ottobre 2011 |
| 20/12/11 | € 1.000,00 | “ “ | - s.do stip. Novembre 2011 |
| 26/03/12 | € 1.000,00 | “ “ | - s.do stip. Dicembre 2011 |

Appare chiaro che la decorrenza della prima scadenza è stata riferita al mese di Agosto 2011 e non come cita il contratto con decorrenza Settembre 2011, per cui l'ammontare corrisposto risulta essere di 5.500,00 (cinquemilacinquecento).

Per quanto sopra esposto, la Società S.S.D. PRO SESTO srl, deve ancora corrispondere al tecnico Giuliano MELOSI la somma di € 4.400,00 (avendo già onorato cinque delle nove scadenze di € 1100,00 cadauna) e non 5.500,00 come richiesto nel ricorso.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso ed obbliga alla Società S.S.D. PRO SESTO srl di corrispondere all'allenatore Giuliano MELOSI la somma di € 4.400,00 (quattromilaquattrocento) a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2011/2012 oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari a € 110,00 (centodieci) .

L'importo complessivo di Euro 4510,00 (quattromilacinquecentodieci) andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico , come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini , modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art 94 ter comma 13 delle NOIF e allegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Giovanni PALOMBA / USD SEREGNO CALCIO 1913
(44 / 23)

ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Mario ROSSINI

L'allenatore dilettante Giovanni Palomba, iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., ha dichiarato di essere stato assunto in qualità di Allenatore della categoria Giovanissimi Regionale, dalla società U.S.D. Seregno calcio, per la stagione sportiva 2011/2012. Con scrittura redatta in data 12/09/ 2011, è stato sottoscritto tra le parti un accordo economico, dove la società si era impegnata a corrispondere al ricorrente la somma di euro 3.000,00 annuali, suddivisa in 10 rate mensili da 300,00 euro ciascuna. Premesso quanto sopra, con il presente reclamo lo scrivente lamenta il mancato pagamento di due mensilità, per un totale di euro 600,00. E chiede a codesto Collegio Arbitrale di far obbligo alla U.S.D. Seregno Calcio di provvedere ad estinguere quanto pattuito, oltre agli interessi di mora e quelli derivanti dalla svalutazione monetaria.

La società invitata dalla segreteria di questo Collegio, in data 25 ottobre 2012, a far pervenire le proprie controdeduzioni nulla rispondeva.

Il Collegio esaminata la documentazione in suo possesso, dichiarava il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Giovanni Palomba e dichiara l'obbligo alla società U.S.D. Seregno Calcio al pagamento della somma di euro 600,00 quali rate mancanti, e di euro 12,00 quali interessi equitativamente calcolati per un totale di euro 612,00.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Amedeo SAVONI / A.S.D. PUGLIA SPORT ALTAMURA

(45/23)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA

Con ricorso del 26/09/2012 l'allenatore di Base Savoni Amedeo, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto da parte della A.S.D. Puglia Sport il pagamento della somma complessiva di €. 7.162,76, relativa alla differenza non corrisposta, per la stagione sportiva 2011/2012, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il ricorrente ha allegato al ricorso copia della scrittura privata dell'08/12/2011, sottoscritta con il legale rappresentante della A.S.D. Puglia Sport, il quale si era impegnato a corrispondergli un compenso annuo di €. 7.500,00, da pagarsi in sei rate di cui la prima di € 1.000,00, con scadenza all'8/12/2011, mentre la 2^a, 3^a, 4^a e 5^a, di € 1.500,00, con scadenze all'8/01/2012; 8/02/2012; 8/03/2012; 8/04/2012 ed, infine, l'ultima di € 500,00, con scadenza all'8/05/2012, per lo svolgimento dell'attività di allenatore della 1^a squadra, partecipante al campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Puglia della L.N.D. - F.I.G.C.-

Il ricorrente ha, altresì, allegato copia della richiesta emissione Tessera di Tecnico, recante la data dell'8/12/2012, copia di ricevuta di pagamento della tessera di associato all'A.I.A.C. di Puglia, copia del versamento di iscrizione al Settore Tecnico - F.I.G.C.-

Con raccomandata dell'1/10/2012, il Presidente della Società Puglia Sport, ha chiesto a questo Collegio Arbitrale di soprassedere ad ogni decisione in merito alla vertenza prodotta dal ricorrente Savoni, in quanto, avendo assunto la carica di Presidente il 20/08/2012, avrebbe dovuto contattare il suo predecessore circa eventuali accordi sottoscritti in precedenza con il ricorrente.

Con raccomandata del 22/11/2012, il Presidente della A.S.D. Puglia Sport, nel comunicare la non disponibilità dell'allenatore a fornire copia dell'accordo sottoscritto con il precedente Presidente, sig. Giovanni Ferrandina, ha trasmesso la documentazione ricevuta da quest'ultimo, in particolare, cinque ricevute di incasso, rilasciate dalla A.S.D. Puglia Sport, per compensi di attività svolta nella stagione sportiva 2011/2012, intestate a Savoni Amedeo e sei copie di assegni bancari non trasferibili della BancaApulia di Altamura, intestati al Savoni Amedeo.

Inoltre, ha comunicato che dalla documentazione fornita dal sig. Giovanni Ferrandina, il ricorrente Savoni Amedeo, per la stagione sportiva 2011/2012, non ha sottoscritto alcun accordo ma solo un accordo verbale per la somma di € 5.350,00, comprensivo di compenso e rimborsi benzina regolati con assegni e contante e documentato dalle ricevute di pagamento, regolarmente firmate e controfirmate dal ricorrente, di cui ha allegato copie. Inoltre, ha sostenuto che in caso di presentazione da parte dell'allenatore Savoni di presunto accordo economico scritto avrebbe richiesto una perizia calligrafa sulla firma apposta confrontandola con la dichiarazione scritta di proprio pugno e la firma del presidente Ferrandina. Infine, ha comunicato che per la stagione sportiva in questione (anno 2011/2012) i massimali del premio tesseramento per il campionato di Prima Categoria erano fissati in € 5.000,00, e che, pertanto, il ricorso va rigettato.

Il Comitato Regionale Puglia della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha inviato, a mezzo fax, copia dell'accordo economico sottoscritto tra le parti l'8/12/2011, nonché copia della richiesta emissione tessera di Tecnico, datato 8/12/2011.

Il Collegio Arbitrale sulla scorta di quanto sopra esposto ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Savoni Amedeo può essere parzialmente accolto in quanto la A.S.D. Puglia Sport ha documentato con la esibizione di ricevute ed assegni di aver corrisposto al ricorrente Savoni Amedeo la somma di € 6.000,00, cifra inferiore a quanto pattuito(€ 7.500,00).

Per quanto concerne la richiesta di rimborso spese viaggi,le stesse non spettano in quanto non documentate con l'elencazione dei viaggi effettuati, dei chilometri percorsi per gli allenamenti, partite amichevole o di campionato per il periodo di attività svolta.

Spettano invece € 60,00 per interessi equitativamente calcolati.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'allenatore Savoni Amedeo contro la A.S.D. Puglia Sport e fa obbligo alla stessa di pagare al Savoni Amedeo € 1.500,00 oltre ad € 60,00 per un totale di € 1.560,00.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Natale SERAFINO / USD NICOSIA
(46/23)
ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Cesare DOBICI

Con ricorso del 12 settembre 2012, l'allenatore di Base Serafino Natale, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. ha adito questo Collegio Arbitrale, affinché gli venisse riconosciuto il pagamento di euro 3.000,00 a saldo delle sue spettanze, oltre agli interessi di mora e quelli derivanti dalla svalutazione monetaria. Dichiara di avere sottoscritto e regolarmente depositato, presso il comitato di competenza, un accordo economico con la società USD Nicosia, che prevedeva l'assunzione dell'allenatore a responsabile tecnico della prima squadra, compagine militante nel Campionato di Promozione del CR Sicilia, per la stagione sportiva 2011/2012. In virtù di quanto sopra, la società si era impegnata a corrispondere al ricorrente, un rimborso spese limitato all'indennità kilomtrica, pari a 1/5 del costo del carburante. L'allenatore altresì produceva idonea documentazione(distanza Kilometrica, n. degli allenamenti e delle partite durante il campionato)a sostegno della sua richiesta, per un ammontare di euro 7.216,00. Comunica di aver percepito ad oggi, solamente la somma di euro 4.216,00. La società invitata da questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni, dichiarava che le pretese economiche dell'allenatore sono infondate e comunicava di aver corrisposto al sign. Serafino Natale la somma di euro 2.000,00 in assegni, riservandosi di produrre copie di tali titoli, non appena ne sarà in possesso previa richiesta all'Istituto Bancario. Riconoscendo comunque di dover ancora corrispondere la somma di euro 1.000,00 a saldo del dovuto. Il ricorrente successivamente interpellato, smentiva quanto affermato dalla società e confermava quanto richiesto.

Il Collegio, esaminata la documentazione in possesso e considerato altresì che la società non ha fornito alcun documento, dichiara il ricorso dell'allenatore Natale Serafino meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla società UDS Nicosia a corrispondere all'allenatore, la somma di euro 3.000,00 a saldo di quanto pattuito fra le parti, oltre ad euro 60,00 quali interessi equitativamente calcolati, per un totale di euro 3.060,00. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle N.O.I.F. e collegato all'art. 8 comma 15 del C.G.S.

VERTENZA:all. Mauro VIVIANI / VIGEVANO CALCIO S.r.l
(47/23)

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI

L'allenatore professionista di seconda categoria Mauro Viviani, in data 26 settembre 2012, presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale contro la società Vigevano Calcio, partecipante al campionato di Eccellenza Regione Lombardia, affinché gli venga riconosciuta la somma di €7.400,00 a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 23 settembre 2011 oltre gli interessi di mora sin qui maturati ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Dichiara di essere stato esonerato con comunicazione scritta il 25 marzo 2012.

A sostegno della sua richiesta allega al ricorso copia del contratto economico con il quale la società Vigevano Calcio nell'assumere il tecnico Mauro Viviani in qualità di allenatore della prima squadra a decorrere dal 22 settembre 2011 fino al 30 giugno 2012, si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento di €14.000,00 ripartito in 9 rate da €1.600,00 cadauna con scadenze al giorno 10 di ogni mese. Di tale importo lamenta il mancato pagamento delle rate dei mesi di dicembre e gennaio ammontanti ad €2.600,00, dato che dalla cifra totale delle due rate sono stati detratti €600,00 per spese di alloggio, e di aprile, maggio e giugno per complessivi €4.800,00.

Vengono inoltre allegati alla vertenza:

-copia della richiesta del suo tesseramento

-copia della lettera di esonero

-copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo

In data 9 ottobre 2012 al ricevimento del ricorso la società Vigevano Calcio, a nome del suo Amministratore Unico signor Paolo Pugliese, invia le proprie osservazioni al Collegio Arbitrale e successivamente dietro invito del Segretario del Collegio stesso, spedito con raccomandata del 25 ottobre 2012, provvede a recapitarle anche al reclamante Mauro Viviani trasmettendone ricevuta.

In tale documento l'amministratore della società, subentrato alla precedente gestione solo nel febbraio 2012 trovandola a suo dire in disastrose situazioni finanziarie, riferisce che, dopo verifiche di ricevute acquisite da atti precedenti, nulla deve essere versato al tecnico anzi è lo stesso Viviani ad essere in debito con la società di €3.700,00. Dichiara infatti che nel contratto stipulato, e allegato al ricorso presentato il 26 settembre 2012 dal reclamante, non sono specificati né vitto né alloggio dei quali ha beneficiato il tecnico, il quale non ne ha provveduto al rispettivo saldo e che la società, dopo ripetuti solleciti del fornitore, si è vista costretta ad onorare.

Aggiunge inoltre la stranezza del fatto che nella sua richiesta l'allenatore ammetta di aver percepito il pagamento dei mesi di febbraio e marzo, non menzionandoli nelle sue pretese, e non quelli antecedenti di dicembre e gennaio.

Fa anche presente che al momento del suo esonero era stata offerta al tecnico la possibilità di continuare ad allenare la squadra Juniores del Vigevano Calcio cosa da lui rifiutata, aggiungendo giudizi personali estremamente negativi sulla personalità del ricorrente e denuncia, a suo avviso, la strumentalità del ricorso.

In allegato vengono prodotte: un accordo di saldo con la società di ristorazione Isola Verde per somme dovute da tesserati della società Vigevano Calcio fra i quali figura anche il nome di Mauro Viviani e due ricevute di fatture per affitto stanze rilasciate da due ditte fornitrici di Vigevano.

In replica alle controdeduzioni della società Vigevano Calcio il tecnico Viviani, in data 12 novembre 2012, fa pervenire al Collegio Arbitrale ed alla controparte le sue osservazioni.

Innanzitutto, in via preliminare si sofferma sulle inaccettabili, ingiuriose e diffamatorie espressioni formulate nei suoi riguardi delle quali la società sarà tenuta a renderne conto davanti alle sedi competenti e per cui se ne chiede sin d'ora l'intervento della Procura Federale.

In merito poi alla richiesta di crediti vantati dalla società, riconducibili a spese sostenute dall'allenatore (vitto e alloggio) e non saldate, fa presente che, come dimostrato nella richiesta delle rate ancora insolte dei mesi di dicembre e gennaio, tali spese erano state detratte con una cifra forfetaria di €300,00, così come direttamente scalate di volta in volta dalle rate saldate in precedenza (fotocopie allegate) e che inoltre nessun sollecito per il pagamento di tali importi gli era mai stato presentato; prova ne è la mancanza di traccia alcuna di tali scritti. Peraltro i documenti prodotti dalla società sono copie di pagamenti generici e assolutamente non riconducibili a spese sostenute per conto del tecnico Viviani così come falso è il fatto che il medesimo abbia rifiutato di essere

impiegato in altre mansioni, cosa non veritiera e peraltro irrilevante poiché, come previsto nel contratto, il trasferimento ad altre mansioni è condizionato dall'assenso del tecnico.

Al termine delle sue osservazioni il Viviani produce un voluminoso carteggio della corrispondenza "facebook" intercorsa con signor Pugliese dalla quale si evince chiaramente che il credito da lui avanzato nel ricorso non è minimamente contestato.

In questa lunga corrispondenza che inizia nei primi giorni del mese di aprile e si protrae fino agli ultimi di agosto viene ripresentata tutta una situazione finanziaria ed umana, legata ai personaggi di questa vicenda, venutasi a creare dopo l'esonero del tecnico.

Con toni rispettosi e quasi amichevoli sia il Viviani che il Pugliese fanno presente le rispettive difficoltà economiche che attraversano in quel momento, il primo quelle economiche che coinvolgono la sua vita familiare, l'altro quelle legate alle esigenze della sua azienda e alle vicende del Vigeveno calcio. Entrambi si scambiano continue frasi di comprensione e di auguri per il risolversi in modo positivo delle loro situazioni.

Nel proseguo delle conversazioni il Pugliese ammette che non vi sono crediti arretrati di spese a carico del Viviani e che risolti i suoi problemi cercherà con lui una intesa circa il suo avere.

Alle impellenti richieste del tecnico infine gli offre di chiudere la vicenda con il pagamento di €1.800,00 che il Viviani rifiuta dicendosi piuttosto disposto a presentare una vertenza per ottenere quanto stabilito nel contratto. Inizia allora un patteggiamento di offerte e richieste fino ad arrivare alla cifra di €2.300,00 per chiudere il contenzioso che il tecnico accetta. Questa discussione alla metà del mese di luglio. Seguono altre numerose amichevoli conversazioni su argomenti vari legati a problemi ed organizzazione della Vigeveno calcio fino ad arrivare alla fine del mese di agosto allorché il Viviani, dopo una ennesima richiesta di incontro per ricevere quanto pattuito, seguita dal solito tergiversare del Pugliese con un nuovo rinvio di appuntamento, decide di interrompere ogni dialogo.

Con raccomandata del 27 novembre 2012 il Segretario del Collegio Arbitrale richiede al Comitato Regionale Lombardia l'avvenuto e meno deposito del contratto stipulato fra l'allenatore Viviano e la società Vigeveno calcio ricevendo conferma e copia del medesimo.

In data 11 dicembre 2012 il signor Paolo Pugliese, Amministratore Unico della società Vigeveno calcio, in risposta alla raccomandata del signor Viviani, inviata il 12 novembre 2012, disconosce formalmente tutto il carteggio da lui presentato riguardante le conversazioni intercorse col medesimo tramite il network "facebook" in quanto tali dialoghi avvenuti su quella piattaforma sono facilmente manipolabili. Pertanto non possono costituire prova fondante a sostegno del Viviani né testimoniare alcun impegno economico preso dal sottoscritto.

Fa notare inoltre che le locuzioni a lui attribuite, ritenute ingiuriose e diffamatorie, corrispondono alla realtà dei fatti in quanto il tecnico è veramente oggetto di accertamenti fiscali relativi ad alcune vicende ed episodi poco leciti in ambito calcistico.

Ribadisce infine che nulla è dovuto al signor Viviani come dimostrato dai carteggi e dagli allegati racchiusi nella sua comunicazione e come attestato dalle ricevute in nostro possesso comprovanti il saldo dei restanti mesi.

Dichiara che la società rimane infine creditrice da parte del tecnico di €3.700,00 per le spese di vitto e alloggio da lui usufruiti e mai rimborsati alla Vigeveno calcio la quale ne aveva provveduto al saldo come dimostrano le ricevute rilasciate dalle fornitrici.

Confermando tutto quanto sopra riportato e già esposto nelle precedenti controdeduzioni si rivolge a questo Collegio Arbitrale affinché tali tentativi siano respinti come richiesta di denaro non dovuto e lesivi al buon nome di una società che ha ottemperato ai propri impegni contrattuali.

Con lettera raccomandata del 7 gennaio 2013 il Segretario del Collegio scrive alla società Vigeveno calcio invitandola a provvedere ad inviare anche al tecnico Viviani le sue osservazioni del 12 dicembre 2012 rimettendone poi copia della ricevuta della relativa raccomandata al Collegio stesso.

Il Collegio, esaminata la copiosa documentazione pervenuta ritiene il ricorso presentato dall'allenatore Mauro Viviani contro la società Vigeveno calcio meritevole di accoglimento.

In merito al premio di tesseramento riportato sul contratto la società infatti non ha prodotto alcuna ricevuta o documento che ne attesti l'avvenuto saldo ma si è limitata a controdedurre richiedendo la restituzione delle spese di vitto e alloggio che a suo dire sono stati usufruiti e non pagati dal tecnico Mauro Viviani. Tuttavia

nelle ricevute esibite in allegato alla sua documentazione tali documenti non recano alcuna intestazione adducibile a spese pagate a favore del tecnico ma sono genericamente presentate dalle fornitrici come “ Affitto stanze e appartamento corso Pavia mese di marzo”.Inoltre lo stesso Viviani detrae dalla sua richiesta di saldo del premio di tesseramento, per il periodo dicembre-gennaio antecedenti il suo esonero, € 600,00 per spese di alloggio.

Facendo infine riferimento a quel lungo dialogo intercorso fra il signor Pugliese e il tecnico Viviani su “facebook”,che il primo dichiara non attendibile, emerge comunque che i rapporti fra le parti non fossero così ostili come espresso nelle frasi e nei giudizi riportati nei confronti del tecnico dal signor Pugliese nelle sue controdeduzioni, e che un’offerta di pagamento a conclusione della controversia sia comunque stata formulata dal medesimo a convalida dell’esistenza di un debito nei confronti del Viviani .

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società Vigevano calcio al pagamento a favore dell’allenatore Mauro Viviani della somma di € 7.400,00 a saldo del premio di tesseramento e di € 102,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 7.502,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.Sul risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria,come da costante orientamento di questo Collegio,nulla è dovuto in assenza di prova dello stesso.

Il Collegio decide inoltre,come richiesto dal ricorrente,di dover segnalare alla Procura Federale la società Vigevano calcio ed il suo Amministratore Unico signor Paolo Pugliese per l’accertamento di eventuali violazioni dei principi di lealtà e probità.

La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’Art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato Art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all.Gaetano Alessandro SETTINERI / ASD LEONZIO 1909

(48/23)

ARBITRI : sigg. Sergio FINCATTI e Cesare DOBICI

Con ricorso del 2/10/2012, l’allenatore dilettante sig. Gaetano Alessandro SETTINERI, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte dell’ ASD LEONZIO 1909, il pagamento di € 839,16= quale rimborso spese, come da scrittura privata, sottoscritta in data 8/10/2011, che prevede l’incarico di allenatore per la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Sicilia, a titolo completamente gratuito fatto salvo il richiamato rimborso spese limitato all’importo dell’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina.

Il richiedente fa presente di essere stato esonerato verbalmente, con comunicazione del 01/11/2011, da parte del legale rappresentante sig. Alessio Virgillito e, con raccomandata del 23/11/2012, conferma di avere preso atto della decisione della Società e nel contempo comunica di restare a disposizione dell’ ASD LEONZIO 1909, fino al 30/06/2012.

In data 5/12/2012, l'allenatore Settineri, chiede il pagamento di € 10.000 (diecimila) come da scrittura privata, regolarmente sottoscritta dalle parti e della quale allega originale ; unitamente alla richiesta , comunica che la Società ASD LEONZIO 1909, viene radiata dai ruoli della F.I.G.C. come citato nel Comunicato Ufficiale n.114 del 9/10/2012,per non avere perfezionato alcuna iscrizione per la stagione sportiva 2012/2013.

Con raccomandata del 9/01/2013, il Segretario del Collegio Arbitrale, invita la Società ASD LEONZIO 1909 a presentare,qualora lo ritenga opportuno,le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Settineri ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

La Società in oggetto non fa pervenire nessuna controdeduzione.

Con raccomandata del 28/01/2013, il Segretario del Collegio Arbitrale richiede al Comitato Regionale Sicilia l'avvenuto deposito dei contratti stipulati fra la Società ASD LEONZIO 1909 e l'allenatore Gaetano Alessandro SETTINERI per la stagione sportiva 2011/12.

Il Comitato Regionale Sicilia, comunica che il deposito è regolarmente avvenuto in data 12/10/2011, ma riguarda solo il contratto a titolo completamente gratuito ad eccezione del rimborso spese, limitato all'importo dell'indennità chilometrica.

Alla luce di quanto sopra esposto, si può ben capire che il contratto economico è stato stilato, fra le parti, in forma occulta, in quanto non regolarmente depositato in tutte le sue parti.

Il Collegio Arbitrale, in base alla documentazione pervenuta, ritiene di soddisfare la richiesta del tecnico Settineri solamente per l'ammontare delle spese sostenute per il periodo nel quale ha ricoperto l'incarico, come da dettaglio presentato nella prima richiesta del 2/10/2012, vale a dire € 839,16=, mentre per quanto riguarda la richiesta di € 10.000 (diecimila) come da secondo contratto,non regolarmente depositato, ritiene la stessa irregolare e non esigibile.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Gaetano Alessandro SETTINERI ed obbliga la Società ASD LEONZIO 1909 al pagamento di € 839,16 (ottocentotrentanove/16) e nel contempo decide di rimettere gli atti alla Procura Federale, al fine di evidenziare la palese irregolarità della stipula di due contratti, di cui uno solo depositato, per la relativa valutazione ai fini dell'articolo 1 del C.

G.S.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 della N.O.I.F. e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.